



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE AVVOCATURA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-105.0.0.-9**

L'anno 2014 il giorno 30 del mese di Settembre il sottoscritto Odone Edda in qualita' di dirigente di Direzione Avvocatura, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata:

**CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. ROBERTO MARIA OLIVIERI IN PROCEDIMENTO PENALE R.G. GIP N. 4927/13 E R.G.N.R. 5085/13.**

Adottata il 30/09/2014  
Esecutiva dal 08/10/2014

30/09/2014

ODONE EDDA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AVVOCATURA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-105.0.0.-9

**CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. ROBERTO MARIAOLIVIERI IN PROCEDIMENTO PENALE R.G. GIP N. 4927/13 E R.G.N.R. 5085/13.**

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Premesso:

- che la Dr.ssa Silvia Carpanini, Giudice dell'Ufficio per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Penale di Genova, ha rinviato a giudizio il dipendente del Comune di Genova M.P., per i reati di cui ai capi di imputazione formulati nella richiesta di rinvio a giudizio del P.M. in data 19.11.2013, non comunicata all'Ente, in relazione a comportamenti costituenti reato ai sensi degli art. 81 cpv, 609 bis e ter comma 1 n. 5 bis e comma 2 C.P., con le aggravanti della commissione nei confronti di minori di anni 10 e dell'essere stati commessi all'interno di un istituto di istruzione;
- che in relazione ai medesimi fatti l'Ente ha avviato e successivamente sospeso il procedimento disciplinare a carico del dipendente, attualmente agli arresti domiciliari, non essendo, allo stato, in possesso degli atti istruttori idonei a sostenere la prosecuzione del procedimento disciplinare;
- che a causa dei fatti di rilevanza penale di cui sopra il Comune ha riportato danni patrimoniali e non patrimoniali, avendo dovuto assumere oneri per l'impiego di risorse umane e strumentali straordinarie finalizzate a supportare alunni e famiglie e a ripristinare un clima di serenità all'interno della scuola ed avendo riportato un rilevante danno all'immagine, anche in considerazione dell'ampia risonanza mediatica che la vicenda ha avuto;
- che, su richiesta dell'Amministrazione, nell'ambito delle indagini preliminari (e quindi in una fase iniziale del procedimento di facile gestione anche per il legale che non ha competenze specifiche in campo penale) la tutela dei diritti ed interessi dell'Ente era stata assicurata dai legali interni alla Civica Avvocatura, che in data 20/12/2013 si sono costituiti parte civile contro l'imputato, per il riconoscimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniali subiti dall'Ente;
- che, a fronte del rinvio a giudizio ed in vista della prossima apertura della fase dibattimentale dinanzi al Collegio del Tribunale prevista per l'udienza del prossimo 8 ottobre 2014, sono mutate le condizioni per consentire un'adeguata e idonea difesa ad opera dei legali interni, in assenza di specifiche competenze ed esperienza di procedura penale all'interno della Civica Avvocatura, in ra-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

gione della complessità del rito e delle questioni processuali che si stanno delineando e della relativa istruttoria, nonché della delicatezza e specificità dei reati ascritti;

- considerato quindi che sussiste l'esigenza di individuare un professionista fiduciario per una prestazione professionale particolarmente qualificata che consiste nel patrocinio legale a difesa dell'ente nel procedimento sopra indicato e che quindi ricorrono i presupposti per la stipula di un contratto d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 del codice civile al quale non è applicabile la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici secondo quanto argomentato dal Consiglio di Stato Sez. V, con sent. 11 maggio 2012 n. 2730;

- che, pertanto, in ragione di quanto sopra esposto si ritiene opportuno avvalersi delle prestazioni professionali dell'Avv.to penalista Roberto Maria Olivieri con studio in Genova, Via Granello 3/2, con il quale sussiste un rapporto fiduciario avendo già collaborato con l'Amministrazione prestando attività professionale di difesa dell'ente in alcuni delicati procedimenti penali a carico di dipendenti;

- considerato inoltre che, in linea con quanto sopra esposto, gli incarichi ad avvocati esterni per l'affidamento di patrocinio di singole cause sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento comunale sul conferimento degli incarichi professionali (art. 1 lettera d);

~~Visto la nota via e-mail in data 19.9.2014 con la quale l'Avv. Roberto Maria Olivieri ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di difensore del Comune nel procedimento penale in corso, quantificando l'importo degli onorari in € 5.000,00.= al lordo degli oneri fiscali e previdenziali per l'intero procedimento, e dichiarando altresì di non incorrere in situazioni di incompatibilità;~~

Considerato che in ogni caso, in ragione dell'ammontare dell'importo preventivato per il compenso professionale, vi sarebbero comunque i presupposti per l'affidamento in via diretta;

Ritenuto che, alla luce dei parametri giudiziari forensi, detto importo risulta congruo in relazione all'attività espletanda;

Ritenuto pertanto di poter conferire all'Avv. **Roberto Maria Olivieri** con studio in Genova via Granello 3/2 l'incarico di difendere il Comune di Genova nel procedimento di cui in premessa, impegnando a tal fine la somma di **€ 5.000,00.=** al lordo degli oneri, quale fondo necessario al pagamento del compenso professionale;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Vista la D.C.C. n.38 del 23.7.2014 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2014/2016;

**IL DIRIGENTE DETERMINA**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1) di conferire per le causali di cui in premessa, e alle condizioni sopra indicate, all'Avv. Roberto Maria Olivieri con studio in Genova, Via Granello 3/2, l'incarico della difesa del Comune, nel procedimento penale R.G. GIP N. 4927/13 E R.G.N.R. 5085/13 (c.b. 50271);

2) di impegnare, per le causali di cui in premessa, a favore dell'Avv. **Roberto Maria Olivieri**, l'importo complessivo di € **5.000,00.=** al lordo degli oneri, al cap. 01746 c. di c. 0075.6.32 "Avvocatura Comunale – Rappresentanze e difese del Comune" del Bilancio 2014, codifica Pdc 1.3.2.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.), codice SIOPE 1307 (**Imp.2014.8724**);

3) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta di mandato Mod. MI Rag. nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e ai sensi dell'art. 53 del regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. n. 88/2008;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE AVVOCATURA  
Avv. Edda Odone

CA/mt/68

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-105.0.0.-9  
AD OGGETTO  
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. ROBERTO MARIA  
OLIVIERI IN PROCEDIMENTO PENALE R.G. GIP N. 4927/13 E R.G.N.R. 5085/13.

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nei limiti di cui alla Circolare F.L. 25/97 del Ministero dell'Interno.**

Sottoscritto digitalmente dal  
Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

